

Linee di indirizzo sulla gestione del Fondo speciale per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di cui alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13.

Sommario

Premessa.....	4
Parte prima: IL PROCEDIMENTO EX LEGGE 13/1989.....	6
1. Oggetto.....	6
2. Definizioni.....	6
3. Requisiti per chiedere il contributo.....	7
3.1 Assenza del requisito della residenza.....	7
4. Classificazione delle barriere architettoniche.....	8
4.1 Interventi ammissibili.....	8
5. Domanda di contributo.....	9
5.1 Presentazione della domanda.....	9
5.2 Sottoscrizione per conferma e adesione dei soggetti aventi diritto al contributo.....	9
5.3 Chi non può fare domanda di contributo.....	9
5.4 Termine per la presentazione delle domande.....	9
5.5 Modalità di presentazione della domanda.....	10
5.6 Sottoscrizione della domanda.....	10
5.7 Allegati alla domanda.....	10
6. Casi particolari di intervento.....	11
6.1 Modifiche alle parti comuni.....	11
6.2 Modifiche all'interno dell'alloggio.....	12
7. Quantificazione del contributo.....	12
7.1 Entità del contributo "assegnabile".....	12
7.2 Entità del contributo "erogabile".....	13
8. Graduatorie locali.....	13
8.1 Tipologia di invalidità ai fini della formazione della graduatoria locale.....	13
8.2 Formazione della graduatoria locale.....	13
8.3 Domande non soddisfatte.....	14
9. Perdita del diritto al contributo.....	14
9.1 Deroche alla perdita del diritto.....	14
10. Procedure di erogazione.....	14
10. Rendicontazione dei cittadini al Comune.....	16
10.1 Soggetti intestatari della documentazione di spesa.....	16
11. Procedure di rendicontazione da parte del Comune alla Regione.....	17
12. Economie.....	17
13. Moduli allegati.....	17

Parte seconda: ARMONIZZAZIONE CON LA NORMATIVA REGIONALE.....	18
14. Schema principali differenze tra i due fondi.....	18
15. Indicazioni ai cittadini	23
16. Armonizzazione riguardante la cumulabilità.....	24
16.1 Disciplina a valere su fondi nazionali.....	24
16.2 Disciplina a valere su fondi regionali	24
16.3 Indicazioni sulla cumulabilità.....	24
17. Indicazioni per la fase transitoria	26
Riferimenti	28

Premessa.

Il tema relativo all'accessibilità degli ambienti costruiti (edifici privati e privati aperti al pubblico) trova il proprio riferimento normativo con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (*Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*) e, contemporaneamente, del correlato Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche*).

Tali norme, oltre a definire i requisiti tecnici in tema di accessibilità, prevedono l'erogazione di contributi per finanziare gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Si tratta di norme che trovano applicazione ancora oggi e il cui "percorso storico" è strettamente correlato, da un lato con l'evoluzione normativa e culturale collegata alle tematiche relative alla disabilità e alla non autosufficienza, dall'altro alle discipline introdotte dalle Regioni (tra cui la nostra) per ovviare alle inevitabili carenze relative a normative oltremodo datate, che risentono di evidenti criticità di approccio a un tema ormai universalmente indirizzato sui binari della Convenzione ONU del 2006 e, soprattutto, per sopperire ai periodi di latenza dei finanziamenti da parte dello Stato, cui le Regioni hanno provveduto con fondi propri.

Pare pertanto utile ripercorrere l'andamento dei finanziamenti nazionali nel corso del tempo, leggendoli in parallelo con quelli della Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di comprenderne le dinamiche e superarne le criticità.

A partire dall'anno di promulgazione della legge 13/89 e secondo le procedure delineate dalla stessa, le persone che necessitavano di usufruire dei contributi per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche stanziati dallo Stato si sono rivolte ai Comuni, manifestando il relativo fabbisogno. Fino all'anno 2001 lo Stato ha provveduto finanziando la Regione che, a sua volta, ha indirizzato le risorse ai Comuni in relazione ai loro fabbisogni, soddisfacendoli in tutto o in parte in relazione al finanziamento disponibile e secondo le fasi del procedimento delineate dalla legge 13/89. Al riguardo, la Regione FVG ha provveduto ad emanare la legge regionale 41/1996 che, all'art. 16, comma 2, stabiliva che la concessione e l'erogazione dei contributi doveva seguire le procedure proprie della L 13/89.

Va evidenziato che vi è una sostanziale differenza di approccio filosofico e metodologico tra i contributi propri della L. 13/89 e quelli della norma regionale: la prima, a seguito di apposita istanza presentata dal cittadino con disabilità, finanzia l'adeguamento dell'immobile (è un contributo per l'edificio, deriva dal Ministero delle Infrastrutture), mentre la seconda agevola la permanenza della persona con disabilità nella propria abitazione (è un contributo diretto alla persona, di competenza della Direzione Regionale Salute), adeguando quest'ultima alle mutate esigenze della persona.

Dal 2002 tuttavia i finanziamenti statali cessano e la nostra Regione dapprima sopperisce con risorse proprie continuando a seguire il procedimento delineato dalla legge 13/89 e successivamente, a seguito della modifica dell'art. 16 della LR 41/1996, emana il primo regolamento regionale di attuazione di cui al DPR n. 217 del 23 ottobre 2012, che riprende alcune fasi del procedimento della 13/89 attualizzandole in una logica che anticipa già alcuni concetti che saranno ulteriormente sviluppati nei successivi regolamenti attuativi.

La conseguenza immediata è che, di fatto, il procedimento della 13/89 viene sospeso e la strada che si percorre, a partire dal 2012, è esclusivamente quella del contributo regionale. Qualche anno dopo, al fine di modernizzare ulteriormente procedure e approccio all'utenza, la Regione emana un nuovo regolamento: il DPR n. 137 del 6 luglio 2016.

Nel 2017 accade tuttavia che lo Stato, tramite un apposito fondo denominato "Fondo speciale barriere architettoniche" riprende a finanziare le Regioni, per cui, a decorrere dall'annualità 2018 il Friuli Venezia Giulia è destinatario di risorse nazionali che lo Stato indirizza al finanziamento di domande risalenti a quel periodo. Le

attività dello Stato per il riconoscimento delle risorse alle regioni richiedono tuttavia un certo tempo; si giunge quindi all'anno 2022. Gli uffici regionali vengono chiamati ad eseguire una complessa attività istruttoria al fine di identificare le somme rimaste a carico dei cittadini che avevano presentato domanda di contributo in quell'annualità (2018) a valere sui fondi stanziati dalla LR 41/1996, ricostruendo in maniera retroattiva le dinamiche intercorse, complicate ulteriormente dal fatto che i cittadini avrebbero potuto nel frattempo usufruire anche di agevolazioni fiscali sulle spese all'epoca effettuate. In seguito, lo Stato provvede periodicamente a finanziare anche le annualità successive (2019, 2020, ecc.), tramite procedimenti che gli uffici regionali devono necessariamente affrontare, come poc'anzi spiegato, in maniera "retroattiva".

Intanto la Regione FVG emana alcune norme che rinnovano la filosofia, la cultura e gli approcci sul tema dell'accessibilità e delle barriere architettoniche, e aggiornano i linguaggi e i sistemi di intervento a favore delle persone con disabilità:

- la legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 - Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità;
- la legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 – Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia - che riforma il sistema disabilità e contemporaneamente abroga la succitata LR 41/1996. La nuova norma di riferimento sull'accessibilità allo spazio aperto e costruito e barriere architettoniche diventa pertanto l'articolo 11 della LR 16/2022, ai sensi del quale viene emanato un nuovo regolamento con il DPREg. n. 162 del 10 dicembre 2024.

Si giunge quindi a oggi dove, una volta completati i finanziamenti statali relativi alle annualità pregresse, a decorrere dal 2 marzo 2026 i percorsi inerenti ai finanziamenti ex legge 13/89 e quelli relativi ai contributi regionali ex LR 16/2022 sono allineati rispetto all'annualità di riferimento, per cui diventa essenziale procedere ora a fornire indirizzi specifici a tutti gli attori del sistema al fine di addivenire a un'ottimale gestione dei procedimenti, che consenta di far coesistere, armonizzare e coordinare due percorsi procedurali diversi, distinti e paralleli, ma che perseguono il medesimo obiettivo, quello di rendere accessibili le abitazioni dei cittadini in condizione di disabilità o non autosufficienza.

Il presente documento provvede pertanto a fornire agli attori del sistema indicazioni atte a superare le criticità legate alla difficoltà di armonizzazione dei due percorsi ed è costruito in due parti: nella prima parte vengono descritte le attività procedurali legate alla legge 13/89, mentre nella seconda parte vengono evidenziate le differenze principali con la disciplina regionale.

Parte prima: IL PROCEDIMENTO EX LEGGE 13/1989

1. Oggetto

Si tratta di contributi che vengono concessi a fondo perduto per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo per le "persone con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti" (L 13/1989 art. 9, co. 3):

- di accesso all'edificio o alla singola unità immobiliare (interventi di accessibilità esterna);
- di fruibilità e visitabilità dell'alloggio (interventi di accessibilità interna).

2. Definizioni

Si riportano di seguito alcune definizioni tratte dal decreto del ministero dei lavori pubblici n. 236/1989 (colonna di sinistra) messe a confronto con quelle di cui alla LR 10/2018:

DM 236/1989	LR 10/2018
Barriere architettoniche: - gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; - gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti; - la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi	Barriere architettoniche: gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi
Accessibilità: si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. L'accessibilità consente la totale fruizione nell'immediato. L'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda: - gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali; - le parti comuni	Accessibilità: il più alto livello di qualità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito che ne consente la totale fruizione nell'immediato; all'accessibilità corrisponde pertanto il massimo grado di fruibilità
Visitabilità: si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio. La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o	Visitabilità: rappresenta un livello di accessibilità limitato a una parte più o meno estesa dello spazio aperto e dell'ambiente costruito che consente, comunque, ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale

delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se il soggiorno o il pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari sono accessibili	
Adattabilità: si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale	Adattabilità: rappresenta un livello ridotto di qualità dello spazio aperto e dell'ambiente costruito, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita
Ambiente costruito: • Per edificio si intende una unità immobiliare dotata di autonomia funzionale, ovvero un insieme autonomo di unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro; • Per parti comuni dell'edificio si intendono quelle unità ambientali che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari; • Per spazio esterno si intende l'insieme degli spazi aperti, anche se coperti, di pertinenza dell'edificio o di più edifici ed in particolare quelli interposti tra l'edificio o gli edifici e la viabilità pubblica o di uso pubblico.	Ambiente costruito: l'edificio, lo spazio o l'insieme degli edifici e degli spazi con le relative infrastrutture, costruiti dall'uomo, in cui si svolgono le attività legate alla vita di relazione.

Si nota che la definizione relativa al concetto di barriera architettonica è analoga nelle due normative, mentre le altre definizioni sono rappresentate dalla LR 10/2018 in chiave decisamente più moderna.

Va sottolineato inoltre che nella norma regionale sono definiti alcuni concetti che nel 1989 ancora non facevano parte del linguaggio sul tema, quali la progettazione universale e l'accomodamento ragionevole.

3. Requisiti per chiedere il contributo

Il contributo può essere chiesto in presenza dei seguenti requisiti:

- 1) persona con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (cecità, menomazioni relative alla deambulazione, alla mobilità ecc.);
- 2) residenza anagrafica della persona con disabilità/invalidità nell'immobile per il quale si chiede il contributo.

L'immobile per il quale si chiede il contributo deve essere:

- già esistente alla data dell'11 agosto 1989, fermo restando che per gli edifici costruiti o integralmente ristrutturati sulla base di un progetto autorizzato dopo l'11 agosto 1989, sono ammissibili a contributo solo gli interventi di adattabilità, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto del Ministro dei lavori pubblici 236/1989;
- un edificio privato;
- un edificio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata;
- parte comune di un edificio residenziale privato con pluralità di proprietari (condominio) o con un unico proprietario;
- uno spazio esterno di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti.

3.1 Assenza del requisito della residenza

La circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1669/U.L. del 22 giugno 1989, al paragrafo 4.2, prevede il requisito della residenza nell'immobile oggetto dei lavori.

Nei seguenti casi può essere presentata domanda di contributo senza la residenza nell'immobile per il quale si chiede il contributo:

- a) è già stata presentata presso l'ufficio dell'anagrafe la dichiarazione di cambio di residenza nell'immobile per il quale si chiede il contributo. Il Comune verificherà che la procedura di accertamento si concluda con l'accoglimento della richiesta di iscrizione nella nuova residenza, prima della erogazione del contributo. Il richiedente deve autocertificare di avere provveduto alla richiesta di cambio di residenza;
- b) non è stata presentata presso l'ufficio dell'anagrafe la dichiarazione di cambio di residenza nell'immobile per il quale si chiede il contributo: il richiedente si impegna a richiederla non appena terminati i lavori. Il Comune erogherà il contributo dopo la conclusione della procedura di trasferimento della residenza da parte dell'ufficio comunale competente.

4. Classificazione delle barriere architettoniche

Le barriere architettoniche sono classificate in base alle difficoltà che arrecano alle seguenti funzioni:

- a) di accesso all'edificio o alla singola unità immobiliare:
 - quelle poste all'esterno dell'edificio, sull'area di sua pertinenza;
 - quelle poste all'interno dell'edificio: a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il cancello di ingresso alla proprietà troppo stretto, il citofono posto ad un'altezza inadeguata per le persone in carrozzina, il percorso di avvicinamento al portone di ingresso dell'immobile (se troppo stretto o di materiale inadeguato), eventuali gradini che lo precedono, il portone di ingresso troppo stretto, le scale di dimensioni non adeguate, l'assenza di ascensore (o ascensore di dimensioni non adeguate) o di servoscala;
- b) di fruibilità e visitabilità dell'alloggio: quelle che si sviluppano a partire dalla porta di ingresso della singola unità immobiliare.

Nell'allegato modello di domanda del contributo (modulo 1), le due categorie di barriere architettoniche sono raggruppate nel seguente modo:

- lettera a): barriere che arrecano difficoltà di accesso all'edificio o alla singola unità immobiliare (accessibilità esterna);
- lettera b): barriere che arrecano difficoltà di fruibilità delle singole porzioni dell'unità immobiliare (accessibilità interna).

4.1 Interventi ammissibili

I contributi possono essere concessi per i seguenti interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche:

- A - interventi di accesso all'edificio o alla singola unità immobiliare (accessibilità esterna):
 - Rampa di accesso;
 - Servo scala;
 - Piattaforma o elevatore;
 - Ascensore: installazione o adeguamento;
 - Ampliamento porte di ingresso;
 - Adeguamento percorsi orizzontali;
 - Installazione meccanismi di apertura e chiusura porte;
 - Altri interventi di effettivo superamento di barriere architettoniche;
- B - interventi di fruibilità e visitabilità delle singole porzioni dell'unità immobiliare (accessibilità interna):
 - Adeguamento spazi interni (bagno, cucina, camere, ecc.);
 - Realizzazione/adeguamento percorsi orizzontali e verticali interni;
 - Ampliamento porte interne;
 - Installazione dispositivi di segnalazione per favorire l'autonomia delle persone con disabilità sensoriale;
 - Altri interventi di effettivo superamento di barriere architettoniche.

L'Imposta sul Valore Aggiunto può essere compresa tra le spese ammissibili; similmente possono essere comprese le spese di progettazione e di direzione dei lavori per cui si chiede il contributo se, per la complessità o tipologia degli interventi realizzati, è richiesta l'elaborazione di un progetto da parte di un tecnico abilitato.

La domanda di contributo può riguardare:

- una sola opera;
- una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (insieme di opere funzionalmente connesse): opere appartenenti solo alla lettera a) oppure solo alla lettera b) del modello di domanda. In questo caso la persona presenta una sola domanda per tutte le opere e può ottenere un solo contributo. Nel caso invece in cui in giorni diversi siano presentate due o più domande di opere funzionalmente connesse si potranno ottenere più contributi;
- una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo a funzioni tra loro diverse: opere appartenenti sia alla lettera a) sia alla lettera b) del modello di domanda. In questo caso la persona deve presentare una domanda per ognuna di esse (una domanda per le opere di cui alla lettera a) del modello di domanda ed una domanda per le opere di cui alla lettera b) del modello di domanda) e può ottenere un contributo per ogni tipologia, anche se le domande sono state presentate il medesimo giorno.

5. Domanda di contributo

La domanda deve riguardare opere non ancora realizzate, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 16, sulla fase di transizione.

5.1 Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata nel Comune ove è situato l'immobile oggetto dei lavori, al dirigente della struttura competente per materia/al Sindaco.

La domanda può essere presentata:

- a) dalla persona con disabilità o invalidità ("persona con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti");
- b) da chi esercita la tutela, l'amministrazione di sostegno, la procura (art. 1704 del codice civile), la responsabilità genitoriale sulla persona.

5.2 Sottoscrizione per conferma e adesione dei soggetti aventi diritto al contributo

Gli aventi diritto al contributo, in quanto soggetti onerati della spesa, come l'amministratore di condominio o il proprietario dell'immobile ove risiede la persona con disabilità o il soggetto che ha fiscalmente a carico la persona con disabilità, possono non coincidere con i soggetti legittimati alla presentazione della domanda.

Pertanto, se l'opera viene compiuta a spese di soggetti diversi dal soggetto legittimato alla presentazione della domanda, gli stessi devono sottoscriverla per conferma del contenuto e per adesione.

5.3 Chi non può fare domanda di contributo

A titolo esemplificativo non hanno diritto di chiedere il contributo le persone che:

- presentano menomazioni e/o limitazioni temporanee;
- non hanno la residenza anagrafica nell'immobile su cui si intende intervenire (abitano in una dimora solo saltuaria, stagionale o precaria), salvo i casi previsti paragrafo 3.1;
- dopo avere presentato l'istanza cambiano residenza prima di avere effettuato i lavori;
- hanno eseguito i lavori prima della presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 16, sulla fase di transizione.

5.4 Termine per la presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate senza soluzione di continuità ("bando aperto") entro il 1° marzo di ogni anno. L'anno di riferimento per ciascuna tornata non coincide quindi con l'anno solare, bensì, ai sensi della legge

13/1989, parte dal 2 marzo di una annualità e termina il 1° marzo dell'annualità successiva. Per esemplificare: il procedimento 2026/2027 considera le domande presentate dal 2 marzo 2026 al 1° marzo 2027, e così via. Ciò significa che le domande presentate posteriormente al 1° marzo rientreranno nel fabbisogno dell'anno successivo.

Nel caso il 1° marzo cada in un giorno festivo il termine è prorogato al primo giorno feriale successivo.

La domanda deve essere presentata prima dell'inizio lavori.

In caso di assenza di fondi oppure di fondi insufficienti le domande insoddisfatte o parzialmente soddisfatte rimangono nelle graduatorie locali, ferma restando la precedenza delle domande presentate dalle persone riconosciute invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL/ASS, dall'INPS o da altre commissioni pubbliche, anche se presentate nell'anno successivo.

Dopo la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare direttamente le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione di contributo.

5.5 Modalità di presentazione della domanda

La domanda di contributo deve essere presentata munita di bollo, ai sensi del DPR n. 642/1972.

Il bollo invece non è necessario per le dichiarazioni sostitutive da allegare alla domanda (DPR n. 445/2000).

La domanda è presentata con le modalità in uso nei competenti uffici comunali (es. direttamente su modello cartaceo, a mezzo posta, per via telematica).

Nel caso di:

- pluralità di persone con disabilità appartenenti allo stesso nucleo familiare che fruiscano della medesima opera: la domanda può essere formulata da uno o più di essi, fermo restando che per ogni opera può chidersi un solo contributo;
- pluralità di persone con disabilità non appartenenti allo stesso nucleo familiare, ad esempio per opere condominiali, che fruiscano della medesima opera:
 - la domanda può essere presentata da ogni singola persona con riferimento alla rispettiva quota contributiva;
 - può essere presentata una domanda unica da parte dell'amministratore del condominio; in tal caso a ogni avente diritto spetterà la rispettiva quota di contributo;
- una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (insieme di opere funzionalmente connesse e cioè solo opere relative alla funzione di accesso (lettera a) del modello di domanda) oppure solo opere relative alla funzione di visitabilità (lettera b) del modello di domanda): l'avente diritto può formulare un'unica domanda ed ottenere quindi un solo contributo, qualora la domanda per le opere sia presentata lo stesso giorno. Nel caso invece in cui in giorni diversi siano presentate domande diverse può ottenere più contributi;
- una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo a funzioni tra loro diverse (opere relative alla funzione di accesso (lettera a) del modello di domanda) e opere relative alla funzione di visitabilità (lettera b del modello di domanda): l'avente diritto può presentare una diversa domanda per ognuna di esse ottenendo quindi un contributo per ogni domanda, anche se le domande sono state presentate il medesimo giorno.

5.6 Sottoscrizione della domanda

La domanda può essere (DPR n. 445/2000):

- sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto;
- sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
- firmata digitalmente.

5.7 Allegati alla domanda

Alla domanda deve essere allegato:

1. il certificato medico (esente da bollo: DPR n. 445/2000 - non può essere sostituito da una autocertificazione: DPR n. 445/2000) che:
 - a. deve essere in carta semplice;
 - b. può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico;
 - c. deve attestare le limitazioni della persona beneficiaria, precisando da quali patologie dipendono e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che la difficoltà si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente.

Nel caso la persona si trovi in una condizione di disabilità o invalidità totale con difficoltà di deambulazione, può essere allegata anche la relativa certificazione della ASL/ASS o dell'INPS (anche in fotocopia autenticata), al fine di avvalersi della priorità nella erogazione dei contributi in caso di insufficienza di fondi (art. 10, co. 4 della L 13/89). A tale fine possono essere accettate anche certificazioni di invalidità rilasciate da altre commissioni pubbliche (ad esempio: invalidità di guerra, di servizio, di lavoro ecc.).
2. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (esente da bollo: DPR n. 445/2000) (allegato modulo 2), che deve contenere:
 - a. breve descrizione degli ostacoli correlati all'esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni;
 - b. breve descrizione delle difficoltà che le suddette barriere comportano alla persona con disabilità o invalidità;
 - c. la descrizione anche sommaria delle opere;
 - d. l'importo della spesa prevista (I.V.A. inclusa). Non è necessario un preventivo analitico né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto: è sufficiente l'indicazione anche complessiva della spesa proveniente dal richiedente. Nel preventivo vanno considerate le spese di progettazione, manodopera e acquisto dei materiali;
 - e. dichiarazione che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione;
 - f. dichiarazione della concessione di eventuali altri contributi o benefici fiscali per le medesime opere concessi a qualunque titolo;
3. copia non autenticata di un documento d'identità in corso di validità (nei casi previsti al paragrafo 5.6);
4. autorizzazione condominiale all'esecuzione degli interventi, se richiesta da norme di settore (da allegare solo nel caso in cui le barriere da eliminare siano presenti in parti comuni del condominio);
5. il benessere del proprietario dell'immobile in carta semplice (da allegare solo nel caso di alloggio occupato in qualità di affittuario).

6. Casi particolari di intervento

6.1 Modifiche alle parti comuni

Per realizzare un intervento sulle parti comuni di un condominio (edificio residenziale privato con pluralità di proprietari) oppure sulle parti comuni di un immobile con un unico proprietario, deve essere fatta una richiesta di intervento al condominio oppure all'unico proprietario che:

- può essere fatta dall'avente diritto, dal tutore, curatore, amministratore di sostegno (ADS), soggetto con responsabilità genitoriale;
- deve essere fatta in forma scritta per esercitare il diritto previsto in caso di diniego o inerzia dell'assemblea condominiale.

In seguito alla richiesta al condominio oppure al proprietario dell'immobile si può verificare che:

- il condominio approva l'intervento: la spesa sarà ripartita a seconda delle decisioni assunte (salvo il contributo);
- il condominio non approva l'intervento oppure non si pronuncia entro 3 mesi dalla richiesta scritta: la persona può procedere autonomamente e a proprie spese alla messa in opera degli interventi sulle parti comuni o di uso comune dell'edificio; in tal caso le spese saranno a totale carico della persona (salvo il contributo);

- il proprietario non autorizza l'intervento: la persona può procedere autonomamente e a proprie spese alla messa in opera degli interventi sulle parti comuni o di uso comune dell'edificio; in tal caso le spese saranno a totale carico della persona (salvo il contributo).

6.2 Modifiche all'interno dell'alloggio

Se la persona che beneficia degli interventi occupa l'immobile a titolo di locazione e le innovazioni debbono eseguirsi all'interno dell'alloggio deve essere acquisito il consenso del proprietario. Le spese per gli interventi sono a carico della persona ovvero del proprietario a seconda degli specifici accordi (salvo il contributo).

7. Quantificazione del contributo

7.1 Entità del contributo "assegnabile"

Si premette che la legge 13/1989, calcola i contributi assegnabili con importi in lire, per cui è necessario procedere alla conversione lire-euro. Gli importi di cui all'articolo 9 della legge 13/1989 sottorappresentati sono già convertiti da lire a euro. Per evitare di eseguire i calcoli "manualmente", nell'allegato modulo 3, è messa a disposizione una formula di calcolo automatica.

La base di calcolo del contributo "assegnabile" è costituita dalle spese a preventivo dichiarate (I.V.A. inclusa).

Nel preventivo vanno indicate le spese di progettazione, manodopera e acquisto dei materiali.

Nell'ipotesi in cui la domanda sia rinviata per l'eventuale soddisfazione all'anno successivo e si verifichi nel frattempo un aumento dei costi per la realizzazione dell'opera, il richiedente può comunicare la variazione della spesa prevista: la domanda deve quindi intendersi formulata per il nuovo importo.

Il calcolo va effettuato nel seguente modo:

	Importo della spesa in euro		
	Fascia A	Fascia B	Fascia C
Contributo %	da 0,0 a 2.582,28	da 2.582,29 a 12.911,42	da 12.911,43 a 51.645,69
	100%		
	100%	25%	
	100%	25%	5%

- Per spese fino a 2.582,28 euro (5 milioni di lire) il contributo spettante corrisponde alla spesa sostenuta;
- Per spese fino a 12.911,42 euro (25 milioni di lire) il contributo spettante è aumentato del 25%;
- Per spese fino a 51.645,69 euro (100 milioni di lire) il contributo spettante è aumentato di un ulteriore 5%.

I contributi calcolati sulla base delle tre fasce di spesa sono cumulabili. Ad esempio:

- A una spesa di 2.582,28 euro corrisponde a un contributo spettante di 2.582,28 euro;
- A una spesa di 12.911,42 euro corrisponde a un contributo spettante di 5.164,57 euro;
- A una spesa di euro 51.645,69 euro corrisponde un contributo spettante di 7.101,28 euro.

In ogni caso il contributo massimo per ogni domanda non può superare euro 7.101,28.

In caso di spese superiori a € 51.645,69 il contributo è quello massimo pari a € 7.101,28.

In caso di più domande nel corso del medesimo periodo di riferimento (annualità ai sensi della legge 13/89) non vi è alcun limite massimo alla cumulabilità delle diverse istanze, diversamente dal contributo regionale che prevede un contributo massimo erogabile di 10.000 euro/anno.

Altri esempi:

Es. 1

Spesa € 2.000,00

L'importo della spesa rientra nella fascia A.

Contributo fascia A: € 2.000,00

Es. 2

Spesa € 10.000,00

L'importo della spesa rientra nella fascia A e B (fascia A: € 2.582,29 + fascia B: € 7.417,71)

Contributo fascia A: € 2.582,29

Contributo fascia B: € 10.000,00 - € 2.582,29 = € 7.417,71

€ 7.417,71 X 25% = € 1.854,43

Contributo totale (fascia A + B): € 2.582,29 + € 1.854,43 = € 4.436,72

Es. 3

Spesa € 25.000,00

L'importo della spesa rientra nella fascia A, B e C (fascia A: € 2.582,29 + fascia B: € 7.417,71 + fascia C: € 12.088,58)

Contributo fascia A: € 2.582,29

Contributo fascia B: € 12.911,42 - 2.582,28 = € 10.329,14

€ 10.329,14 X 25% = € 2.582,29

Contributo fascia C: € 25.000,00 - € 12.911,42 = € 12.088,58

€ 12.088,58 X 5% = € 604,43

Contributo totale (fascia A + B + C): € 2.582,29 + € 2.582,29 + € 604,43 = € 5.769,01

7.2 Entità del contributo "erogabile"

La base di calcolo del contributo "erogabile" è costituita dalle spese effettivamente sostenute (I.V.A. inclusa) e comprovate con fattura (quietanzata o corredata da prova di pagamento). Il contributo è calcolato come nel precedente paragrafo e normalmente coincide con il contributo assegnabile, fatte salve alcune fattispecie.

Qualora la spesa fatturata risulti inferiore a quella originariamente indicata nella domanda come spesa prevista il contributo è ridotto tenendo conto della minor spesa (rideterminazione del contributo). Di converso, nel caso in cui la spesa fatturata risulti superiore a quella originariamente prevista, il contributo rimane lo stesso e non viene pertanto rideterminato.

I contributi sono cumulabili con contributi diversi o agevolazioni fiscali, qualora riferiti alla realizzazione della stessa opera; tuttavia, l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta.

8. Graduatorie locali

8.1 Tipologia di invalidità ai fini della formazione della graduatoria locale

Ai fini della formazione della graduatoria, per attribuire le priorità possono sussistere due casi, di cui il secondo composto da fattispecie diverse:

- a. persone con invalidità totale con difficoltà di deambulazione riconosciuta dalle commissioni competenti;
- b. altre tipologie (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
 - i. invalidità totale con difficoltà di deambulazione prive del riconoscimento delle commissioni competenti;
 - ii. invalidità totale senza difficoltà di deambulazione;
 - iii. invalidità parziale;
 - iv. difficoltà attestate dal certificato medico senza riconoscimento delle commissioni competenti.

8.2 Formazione della graduatoria locale

Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, la ripartizione si effettua nel seguente modo:

1. Con priorità alle domande presentate da persone con invalidità totale con difficoltà di deambulazione certificata dalle commissioni competenti (lettera a. del precedente paragrafo 8.1).

Per avere diritto alla precedenza è necessario allegare alla domanda:

- la certificazione rilasciata dalla commissione dell'ASL/ASS o dell'INPS;
- le certificazioni di invalidità rilasciate da altre commissioni pubbliche (ad esempio: invalidità di guerra, di servizio, di lavoro ecc).

Le domande di cui al punto 1 sono ordinate in base all'ordine temporale di presentazione, con priorità per quelle meno recenti.

2. In subordine, alle domande presentate dalle altre tipologie (lettera b. del precedente paragrafo 8.1).

Le domande di cui al punto 2 sono ordinate in base all'ordine temporale di presentazione e in ogni caso non possono mai essere considerate prioritarie rispetto a quelle di cui al punto 1, anche se presentate prima secondo l'ordine temporale.

8.3 Domande non soddisfatte

Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, ferma restando la precedenza delle domande degli aventi diritto riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle commissioni competenti, anche se presentate nell'anno successivo.

Nel caso di aggravamento dell'invalidità con passaggio dalla tipologia di cui alla lettera b. a quella di cui alla lettera a. del precedente paragrafo 8.1 relativamente ad una domanda già presentata, il Comune considererà l'aggravamento come una nuova domanda. La stessa acquisirà pertanto priorità rispetto ai casi di cui al punto b. ma la decorrenza della domanda non rimarrà quella originaria ma sarà aggiornata alla nuova data.

9. Perdita del diritto al contributo

Le domande perdono efficacia qualora vengano meno i requisiti per il contributo prima di avere effettuato i lavori (ad es. trasferimento di residenza, trasferimento in struttura residenziale o simile, decesso dell'avente diritto). In tal caso la domanda di contributo decade e viene archiviata dall'ufficio comunale competente.

9.1 Deroghe alla perdita del diritto

In alcuni casi, tuttavia, le variazioni delle condizioni soggettive della persona con disabilità (es., decesso, trasferimento in casa di riposo, ecc.), intervenute dopo la data di presentazione della domanda di concessione di contributo, non fanno decadere il diritto al contributo medesimo, per la parte degli interventi effettivamente avviati, fatturati e pagati prima del decesso o del trasferimento.

In tal caso possono verificarsi alcune fattispecie:

1. decesso della persona con disabilità/invalidità onerata delle spese: gli eredi individuati in base alle disposizioni del Codice Civile hanno diritto a subentrare;
2. decesso della persona con disabilità/invalidità non onerata delle spese: il soggetto effettivamente onerato delle spese mantiene il diritto al contributo;
3. decesso del soggetto onerato delle spese diverso dalla persona con disabilità/invalidità: gli eredi individuati in base alle disposizioni del Codice Civile hanno diritto a subentrare;
4. trasferimento della persona con disabilità/invalidità in altra abitazione o in struttura residenziale: se il trasferimento è avvenuto in data successiva alla realizzazione degli interventi e al relativo pagamento, permane il diritto alla concessione del contributo.

Se non vi sono eredi, in caso di decesso, oppure, in caso di trasferimento, se lo stesso avviene prima della realizzazione e del pagamento degli interventi, la domanda decade e viene meno il diritto al contributo.

10. Procedure di erogazione

Lo schema esemplificativo che segue è riferito a una specifica annualità che, come anticipato al paragrafo 5.4, non coincide con l'anno solare.

Nello schema l'esempio è fatto sull'annualità 2026-2027.

Lo schema prevede i seguenti step:

- Dal 2/3/2026 ed entro il 01/03/2027: presentazione della domanda;
- Accertamento comunale di ammissibilità:
 - documentazione;
 - requisiti;
 - inesistenza dell'opera;
 - mancato inizio dei lavori;
 - congruità della spesa prevista rispetto all'opera da realizzare;
- Entro il 31/03: il Comune stabilisce il fabbisogno complessivo sulla base delle spese a preventivo, anche a seguito di aggiornamento, che viene comunicato alla Regione, in formato excel, tramite l'apposita modulistica (modulo 3);
- Entro il 30/04: la Regione determina il fabbisogno complessivo e lo trasmette al Ministero;
- Il Ministero ripartisce i fondi alle regioni;
- Le regioni ripartiscono a loro volta le somme assegnate ai comuni richiedenti;
- Concessione ai beneficiari: entro trenta giorni dalla comunicazione della assegnazione dei fondi da parte della Regione, il Comune concede i contributi agli interessati, dandone tempestiva comunicazione al richiedente;
- Il beneficiario deve comunicare la conclusione dei lavori e trasmettere la documentazione di spesa al Comune. L'effettiva erogazione del contributo può avvenire dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate;
- Erogazione dei contributi ai cittadini beneficiari: entro 15 giorni dalla trasmissione della documentazione di spesa il Comune:
 - accerta la conformità delle opere rispetto alle indicazioni contenute nella domanda;
 - provvede all'erogazione, dandone comunicazione al richiedente ed all'avente diritto.

Tempistica	Richiedente	Comune	Regione	Ministero
2/3/2026 – 1/3/2027	Presentazione domande	Accertamenti comunali		
31/3/2027		Calcolo del contributo “assegnabile” e invio dati alla Regione	Raccolta dati necessari al riparto fondi	
1/4/2027			Trasmissione fabbisogno al Ministero	
30/4/2027				Ripartizione fondi alle regioni
Entro 30 gg dalla ripartizione ai comuni		Calcolo del contributo “erogabile” e comunicazione al beneficiario	Ripartizione fondi ai comuni	
	Comunicazione fine lavori (fattura)	Accertamenti comunali		
Entro 15 gg dalla comunicazione fine lavori (fattura)		Eventuale ricalcolo del contributo “erogabile” ed erogazione al cittadino		

10. Rendicontazione dei cittadini al Comune

I cittadini, al fine dell'effettiva ricezione dei contributi richiesti, comunicano al Comune competente la conclusione dei lavori e il sostenimento dei relativi costi tramite la modulistica allegata (modulo 4), corredata dalla documentazione di spesa, fermo restando che sono ammissibili a contributo le spese sostenute in data successiva alla presentazione della relativa domanda.

10.1 Soggetti intestatari della documentazione di spesa

Ai sensi della legge 13/1989 possono essere intestatari della documentazione di spesa:

- la persona con disabilità o invalidità (“persona con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti”);
- chi esercita la tutela, l'amministrazione di sostegno, la procura (art. 1704 del codice civile), la responsabilità genitoriale sulla persona;
- il soggetto onerato dalla spesa come l'amministratore di condominio o il proprietario dell'immobile ove risiede la persona con disabilità o il soggetto che ha fiscalmente a carico la persona con disabilità.

Con riferimento al punto c., si evidenzia che solo la L 13/89 prevede tra i possibili intestatari l'amministratore o il proprietario dell'immobile, per cui se viene seguita questa procedura la documentazione così intestata non può essere ammessa per un'eventuale richiesta di contributo regionale.

11. Procedure di rendicontazione da parte del Comune alla Regione

I Comuni rendicontano alla Regione, nei termini stabiliti nel provvedimento di concessione, le effettive spese sostenute tramite l'apposita modulistica allegata (modulo 5), da inviare via pec all'indirizzo salute@certregione.fvg.it indicando nell'oggetto la tipologia contributiva "Barriere architettoniche legge 13/1989".

12. Economie

Eventuali economie (in seguito a decadenza dal contributo, contributo erogabile inferiore a quello assegnabile ecc.) possono essere assegnate alle domande inevase (totalmente o parzialmente), nel rispetto della graduatoria locale. In assenza di graduatoria o qualora la graduatoria sia stata esaurita, in presenza di economie, le stesse vanno segnalate alla Regione e restituite entro 60 giorni dal termine per la presentazione della rendicontazione stabilito nel decreto di concessione, fatta salva la possibilità della Regione di avvalersi della rinuncia al diritto di credito, ai sensi dell'art. 56, comma 1 della legge regionale 7/2000.

13. Moduli allegati

In sintesi, la modulistica allegata al presente atto si compone di:

1. Modulo 1 - Domanda di concessione di contributo;
2. Modulo 2 – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
3. Modulo 3 – Elenco delle domande pervenute e ritenute ammissibili;
4. Modulo 4 – Modello per la rendicontazione del cittadino al Comune
5. Modulo 5 – Modello per la rendicontazione del Comune alla Regione.

I moduli 1, 2 e 4 vanno compilati dai cittadini richiedenti. I moduli 3 e 5 vanno utilizzati dai Comuni, in forma singola o associata.

Parte seconda: ARMONIZZAZIONE CON LA NORMATIVA REGIONALE

14. Schema principali differenze tra i due fondi

Si riporta di seguito un riepilogo delle principali differenze tra il rimborso statale di cui alla L. 13/89 (colonna di sinistra) e il contributo regionale di cui al DPR n. 162 del 10 dicembre 2024 (colonna di destra):

L. 13/1989	LR 16/2022 - DPR n. 162/2024
Quando fare la domanda: PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI E PRIMA DI AVER SOSTENUTO LE RELATIVE SPESE.	Quando fare la domanda: DOPO IL TERMINE DEI LAVORI A SPESE GIÀ EFFETTUATE (sono ammissibili le spese di data compresa entro i 12 mesi precedenti a quella di presentazione dell'istanza).
Chi può presentare la domanda: a) la persona con disabilità o invalidità ("persona con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti"); b) chi esercita la tutela, l'amministrazione di sostegno, la procura (art. 1704 del codice civile), la responsabilità genitoriale sulla persona.	Chi può presentare la domanda: • la persona con invalidità o disabilità; • l'amministratore di sostegno formalmente nominato; • il tutore o curatore, formalmente nominato; • solo in caso di minori con disabilità, coloro che su di essi esercitano la responsabilità genitoriale.
Allegati alla domanda: 1. il certificato medico (esente da bollo: DPR n. 445/2000 - non può essere sostituito da una autocertificazione: DPR n. 445/2000 che: a. deve essere in carta semplice; b. può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico; c. deve attestare le limitazioni del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che la difficoltà si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente. Nel caso la persona si trovi in una condizione di disabilità o invalidità totale con difficoltà di deambulazione, può essere allegata anche la relativa certificazione della ASL/ASS o dell'INPS (anche in fotocopia autenticata), al fine di avvalersi della priorità nella erogazione dei contributi in caso di insufficienza di fondi. A tale fine possono essere accettate anche certificazioni di invalidità rilasciate da altre commissioni pubbliche (ad esempio: invalidità di guerra, di servizio, di lavoro ecc.). 2. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (esente da bollo: DPR n. 445/2000) (modulo 2), che deve contenere:	Allegati alla domanda: 1) dichiarazione atto notorio, indicando: • che il beneficiario è residente o si impegna a trasferire la propria residenza, entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo, nell'edificio e/o nell'unità, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 3 della legge regionale 16/2022; • di avere/non avere, ottenuto o richiesto, altri contributi o benefici fiscali per la realizzazione degli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche per il quale si richiede il contributo, indicando, nel caso, l'importo rimasto effettivamente a carico; • che l'intervento per il quale si richiede il contributo riguarda/non riguarda la sostituzione o l'adeguamento del servoscala, della piattaforma elevatrice o dell'ascensore, che erano stati precedentemente installati usufruendo dei contributi previsti per il superamento delle barriere architettoniche e che l'usura, la rottura o la sopravvenuta inadeguatezza hanno reso inutilizzabili o non rispondenti alla normativa vigente; • che il dispositivo per il quale si richiede il contributo non è fornito dal Servizio Sanitario regionale;

• breve descrizione degli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni; • breve descrizione delle difficoltà che le suddette barriere comportano alla persona con disabilità o invalidità; • la descrizione anche sommaria delle opere; • l'importo della spesa prevista (I.V.A. inclusa). Non è necessario un preventivo analitico né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto: è sufficiente l'indicazione anche complessiva della spesa proveniente dal richiedente. Nel preventivo vanno considerate le spese di progettazione, manodopera e acquisto dei materiali; • dichiarazione che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione; • dichiarazione della concessione di eventuali altri contributi o benefici fiscali per le medesime opere concessi a qualunque titolo. 3. copia non autenticata di un documento d'identità in corso di validità (nei casi previsti al paragrafo 5.6); 4. autorizzazione condominiale all'esecuzione degli interventi, se richiesta da norme di settore (<u>da allegare solo nel caso in cui le barriere da eliminare siano presenti in parti comuni del condominio</u>); 5. il benessere del proprietario dell'immobile in carta semplice (<u>da allegare solo nel caso di alloggio occupato in qualità di affittuario</u>). Nota: NON È OBBLIGATORIO IL CERTIFICATO DI INVALIDITA' (CHE PUO' ESSERE PRESENTATO AL SOLO FINE DI AVERE PRIORITA') E NON È RICHIESTO ISEE	• che i lavori eseguiti o le attrezzature fornite corrispondono a quelli indicati nella domanda di contributo; • che la persona con disabilità, richiedente il contributo, al momento della domanda è in possesso di un'attestazione della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, indicandone l'importo. 2) relazione contenente la descrizione delle barriere architettoniche preesistenti e degli interventi realizzati ai fini dell'accessibilità, con quantificazione della spesa sostenuta su cui viene richiesto il contributo, redatta e sottoscritta secondo quanto previsto all'allegato C al regolamento; 3) copia della certificazione di invalidità o di disabilità, eventualmente corredata dal certificato medico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) oppure copia della certificazione sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 3; 4) autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi, nel caso di immobile in locazione; 5) autorizzazione condominiale all'esecuzione degli interventi, se richiesta da norme di settore; 6) consenso dei condomini, qualora partecipino alla suddivisione delle spese per la realizzazione di opere di uso condominiale; 7) copia non autenticata delle fatture, o altra idonea documentazione giustificativa della spesa, di data compresa entro i dodici mesi precedenti a quella di presentazione dell'istanza, intestate al beneficiario o ai soggetti conviventi dei quali lo stesso è fiscalmente a carico, ovvero agli altri soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, regolarmente quietanzate; 8) se gli interventi interessano parti comuni di un edificio le fatture possono essere sostituite dalla ricevuta di pagamento all'amministrazione dello stabile della quota di competenza.
Interventi ammissibili: • a) - di accesso all'edificio o alla singola unità immobiliare (accessibilità esterna): - Rampa di accesso; - Servo scala; - Piattaforma o elevatore; - Ascensore: installazione o adeguamento; - Ampliamento porte di ingresso; - Adeguamento percorsi orizzontali; - Installazione meccanismi di apertura e chiusura porte; - Altri interventi di effettivo superamento di barriere architettoniche; • b) - di fruibilità e visitabilità delle singole porzioni dell'unità immobiliare (accessibilità interna):	Interventi ammissibili: a) interventi di nuova realizzazione idonei a garantire il superamento dei dislivelli verticali quali: 1) realizzazione di rampa inclinata fissa o installazione di rampa mobile; 2) installazione di servoscala; 3) installazione di piattaforma elevatrice; 4) installazione di ascensore; 5) installazione di corrimani o parapetti; b) interventi di sostituzione o di adeguamento di sistemi idonei a garantire il superamento dei dislivelli verticali precedentemente installati che l'usura, la rottura o la sopravvenuta inadeguatezza hanno reso inutilizzabili o che non sono rispondenti alla normativa vigente quali:

- Adeguamento spazi interni (bagno, cucina, camere, ecc.); - Realizzazione/adeguamento percorsi orizzontali e verticali interni; - Ampliamento porte interne; - Installazione dispositivi di segnalazione per favorire l'autonomia delle persone con disabilità sensoriale; - Altri interventi di effettivo superamento di barriere architettoniche. Nota: l'Imposta sul Valore Aggiunto può essere compresa tra le spese ammissibili; similmente possono essere comprese le spese di progettazione e di direzione dei lavori per cui si chiede il contributo se, per la complessità o tipologia degli interventi realizzati, è richiesta l'elaborazione di un progetto da parte di un tecnico abilitato.	1) servoscala; 2) piattaforma elevatrice; 3) ascensore; c) ampliamento o apertura di fori per porte, portoni o cancelli; d) realizzazione o adeguamento di percorsi orizzontali, compresi i corrimani o i parapetti; e) installazione di dispositivi, manuali o automatici, di apertura e chiusura di porte, portoni, cancelli, finestre o sistemi oscuranti; f) installazione di dispositivi di segnalazione per favorire l'autonomia delle persone con ridotta o impedita capacità sensoriale; g) adeguamento di spazi interni all'edificio privato anche attraverso ampliamento, sia nel caso in cui il progettista verifichi e attesti l'assenza di soluzioni tecnico-edilizie adeguate a garantire l'effettiva accessibilità all'interno del volume edilizio preesistente, sia nel caso in cui si dimostri che l'intervento di adeguamento sia più oneroso dal punto di vista economico rispetto a quello di ampliamento, fermo restando il rispetto dell'articolo 35 comma 4, della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 (Codice regionale dell'edilizia). Gli interventi riguardano l'adeguamento di: 1) ingresso; 2) soggiorno o cucina; 3) servizio igienico; 4) camera da letto; h) acquisto e installazione di dispositivi impiantistici idonei a favorire l'autonomia domestica, se non forniti dal Servizio sanitario regionale e solo nel caso in cui la persona con disabilità sia in grado di fruire di tali dispositivi; i) acquisto di attrezzature non fornite dal Servizio sanitario regionale che, per le loro caratteristiche tecniche, risultano idonee al raggiungimento degli stessi fini che si sarebbero realizzati con le opere di modifica dell'immobile se queste ultime sono materialmente o giuridicamente impossibili da realizzare o se l'acquisto delle attrezzature è economicamente più conveniente; j) opere inerenti all'impianto elettrico, termico o idraulico strettamente connesse alla realizzazione delle opere per il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche; k) interventi destinati a garantire la fruibilità dei vani in cui sono contenuti i dispositivi di controllo dell'impianto elettrico o termico dell'unità immobiliare. Sono inoltre ammissibili a contributo: a) l'Imposta sul Valore Aggiunto;
---	--

	b) le spese di progettazione e di direzione lavori fino ad un massimo del 10 per cento dell'importo dei lavori per cui si chiede il contributo se, per la complessità o tipologia degli interventi realizzati, è richiesta l'elaborazione di un progetto da parte di un tecnico abilitato.
Come e quando il Comune segnala la domanda alla Regione: Dal 2 al 31 marzo di ogni anno il Comune segnala via pec l'intero fabbisogno (modulo 3 in formato excel) che va dal 2 marzo dell'anno precedente al 1° marzo dell'anno corrente.	Come e quando il Comune segnala la domanda alla Regione: Tramite IOL entro 30 gg dalla data di ricevimento della domanda, ai sensi dell'art. 7.
Spesa massima ammissibile a contributo: 51.645,69 euro (100 milioni di lire).	Spesa massima ammissibile a contributo: 50.000,00 euro.
Contributo spettante: a) Per spese fino a 2.582,28 euro (5 milioni di lire) il contributo spettante corrisponde alla spesa sostenuta; b) Per spese fino a 12.911,42 euro (25 milioni di lire) il contributo spettante è aumentato del 25%; c) Per spese fino a 51.645,69 euro (100 milioni di lire) il contributo spettante è aumentato di un ulteriore 5%.	Contributo spettante: a) per importi fino a euro 5.000,00 il contributo è pari alla spesa ritenuta ammissibile; b) per importi superiori a euro 5.000,00 e fino a euro 10.000,00 il contributo di cui alla lettera a) è aumentato del 30 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 5.000,00 euro; c) per importi superiori a euro 10.000,00 e fino a euro 20.000,00 il contributo di cui alla lettera b) è aumentato del 20 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 10.000,00 euro; d) per importi superiori a euro 20.000,00 e fino a euro 50.000,00 il contributo di cui alla lettera c) è aumentato del 5 per cento della quota di spesa ammissibile eccedente i 20.000,00 euro.
Contributo massimo: <u>In ogni caso il contributo massimo per ogni domanda, derivante dall'applicazione della percentuale correlata ai 3 scaglioni, fino alla spesa massima ammissibile di 51.645,69 euro, non può superare euro 7.101,28.</u> Nota: Non c'è un limite massimo di contributi erogabili per singola annualità, contrariamente al procedimento di parte regionale (vedere colonna a fianco).	Contributo massimo: <u>L'importo del contributo concesso nel corso dell'anno solare ad ogni persona con disabilità, ovvero a più persone con disabilità residenti nella medesima unità abitativa oggetto dell'intervento, non può superare la somma di euro 10.000,00, sia nel caso di presentazione di un'unica domanda che riguardi sia l'accessibilità esterna e delle parti comuni interne all'edificio che l'accessibilità interna della singola unità immobiliare ad uso abitativo, sia nel caso di due o più domande presentate nel corso del medesimo esercizio finanziario.</u>
Tempi di concessione ed erogazione: i Comuni concedono i contributi ai beneficiari entro 30 gg dalla comunicazione dell'avvenuto trasferimento delle risorse da parte della Regione, il quale avviene successivamente al finanziamento dal Ministero. Nota: Non è prevista una data entro la quale il ministero finanzia i fabbisogni comunicati dalle regioni. Entro 15 giorni dalla trasmissione della documentazione di spesa il Comune:	Tempi di concessione ed erogazione: i Comuni erogano i contributi ai beneficiari entro 30 gg dalla comunicazione dell'avvenuto trasferimento delle risorse da parte della Regione, che: a. entro il 31 maggio trasferisce le risorse relative alle richieste pervenute dal 1° gennaio al 30 aprile; b. entro il 30 settembre trasferisce le risorse relative alle richieste pervenute dal 1° maggio al 31 agosto; c. entro il 31 gennaio dell'anno successivo trasferisce le risorse relative alle richieste pervenute dal 1° settembre al 31 dicembre.

- accerta la conformità delle opere rispetto alle indicazioni contenute nella domanda; - provvede all'erogazione, dandone comunicazione al richiedente ed all'avente diritto.	
Soggetti intestatari della documentazione di spesa: a) la persona con disabilità o invalidità ("persona con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti"); b) chi esercita la tutela, l'amministrazione di sostegno, la procura (art. 1704 del codice civile), la responsabilità genitoriale sulla persona; c) Il soggetto onerato dalla spesa come l'amministratore di condominio o il proprietario dell'immobile ove risiede la persona con disabilità o il soggetto che ha fiscalmente a carico la persona con disabilità. NB: attenzione che solo la L 13/89 prevede tra gli intestatari l'amministratore o il proprietario dell'immobile, per cui se viene seguita questa procedura la documentazione non è ammissibile per un'eventuale richiesta di contributo regionale.	Soggetti intestatari della documentazione di spesa: - la persona con invalidità o disabilità; - il genitore di soggetto minore; - coloro che rivestono il ruolo, formalmente riconosciuto, di tutore, curatore o amministratore di sostegno; - soggetti conviventi dei quali la persona avente diritto è fiscalmente a carico.
I lavori riguardano interventi di accessibilità sia interna che esterna: In questo caso la persona deve presentare <u>una domanda per ogni tipologia di accessibilità</u>: una domanda per le opere di cui alla lettera a) relative all'accessibilità esterna e una domanda per le opere di cui alla lettera b) relative all'accessibilità interna, e può ottenere un contributo per ogni tipologia, anche se le domande sono state presentate il medesimo giorno.	I lavori riguardano interventi di accessibilità sia interna che esterna: Se gli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche sono finalizzati a garantire sia l'accessibilità esterna e delle parti comuni interne all'edificio che l'accessibilità interna della singola unità immobiliare ad uso abitativo, <u>deve essere presentata un'unica richiesta di contributo corredata da due relazioni di quantificazione della spesa</u>. In tal caso il contributo spettante viene calcolato in maniera distinta per ognuna di esse nel limite massimo complessivo di cui all'articolo 8, comma 2 (10.000 €).
In caso di decesso o trasferimento in altra abitazione/struttura: In alcuni casi, tuttavia, le variazioni delle condizioni soggettive della persona con disabilità (es., decesso, trasferimento in casa di riposo, ecc.), intervenute dopo la data di presentazione della domanda di concessione di agevolazioni, non fanno decadere il diritto alle agevolazioni medesime, per la parte degli interventi effettivamente avviati, fatturati e pagati prima del decesso o del trasferimento. In tal caso possono verificarsi alcune fattispecie: • decesso della persona con disabilità/invalidità onerata delle spese: gli eredi individuati in base alle disposizioni del Codice Civile hanno diritto a subentrare; • decesso della persona con disabilità/invalidità non onerata delle spese: il soggetto effettivamente onerato delle spese mantiene il diritto al contributo;	In caso di decesso o trasferimento in altra abitazione/struttura: In caso di decesso del potenziale beneficiario prima dell'adozione dell'atto di trasferimento delle risorse da parte della Regione, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), il contributo non può essere erogato agli eredi. In caso di accoglienza definitiva del potenziale beneficiario in una struttura residenziale, il contributo può essere concesso ed erogato se la documentazione comprovante la spesa è di data anteriore al suo accesso in struttura. Similmente, il contributo può essere concesso ed erogato in caso di cambio di residenza del potenziale beneficiario, se la documentazione comprovante la spesa è di data anteriore a quella del trasferimento di residenza.

• decesso del soggetto onerato delle spese diverso dalla persona con disabilità/invalidità: gli eredi individuati in base alle disposizioni del Codice Civile hanno diritto a subentrare; • trasferimento della persona con disabilità/invalidità in altra abitazione o in struttura residenziale: se il trasferimento è avvenuto in data successiva alla realizzazione degli interventi e al relativo pagamento, permane il diritto alla concessione del contributo. Se non vi sono eredi, in caso di decesso, oppure, in caso di trasferimento, se lo stesso avviene prima della realizzazione e del pagamento degli interventi, la domanda decade e viene meno il diritto alla concessione del contributo.	
In caso di più persone con disabilità nello stesso condominio: ossia una pluralità di persone con disabilità non appartenenti allo stesso nucleo familiare ad esempio per opere condominiali, che fruiscano della medesima opera: ➤ la domanda può essere presentata da ogni singola persona con riferimento alla rispettiva quota contributiva; ➤ può essere presentata una domanda unica da parte dell'amministratore del condominio; in tal caso a ogni avente diritto spetterà la rispettiva quota di contributo;	In caso di più persone con disabilità nello stesso condominio: Se gli interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche consistono nella realizzazione di opere di uso condominiale in un edificio nel quale hanno la residenza o intendono portare la residenza, in unità immobiliari distinte, più persone con disabilità, ciascuna di esse può presentare domanda di contributo per la parte di spesa di sua competenza. In tal caso il contributo massimo spettante per ognuna di esse è quello di cui all'articolo 8, comma 2.
SONO finanziabili per la stessa unità immobiliare gli interventi già oggetto di contributo	NON SONO finanziabili per la stessa unità immobiliare gli interventi già oggetto di contributo ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 o del presente regolamento con esclusione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

15. Indicazioni ai cittadini

Per quanto detto finora, un cittadino con disabilità o invalidità che intende eseguire lavori atti al superamento delle barriere architettoniche ha a disposizione tutta una serie di agevolazioni tra loro cumulabili, a patto che il loro cumulo non sia superiore alla spesa effettivamente sostenuta.

In sintesi esse sono:

1. Il contributo nazionale ai sensi della legge 13/1989;
2. Il contributo regionale ai sensi della legge regionale 16/2022;
3. Le agevolazioni fiscali ai sensi delle normative vigenti.

Un cittadino può pertanto:

- a) Presentare domanda al Comune **prima di eseguire gli interventi** ed entrare quindi nel procedimento relativo alla legge 13/1989;
- b) Presentare domanda al Comune **dopo aver eseguito gli interventi** ed entrare quindi nel procedimento di cui alla legge regionale 16/2022.

Naturalmente un cittadino può scegliere di presentare istanza solo per una delle due linee contributive oppure per entrambe, sempre che sia titolare dei requisiti per poterlo fare, secondo le indicazioni precedentemente evidenziate e secondo quelle contenute nel successivo paragrafo 15.

16. Armonizzazione riguardante la cumulabilità

16.1 Disciplina a valere su fondi nazionali

La L. 13/1989 all'art. 9 c. 1 prevede che i contributi erogati ai sensi della norma sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo alla persona o al condominio.

La Circolare n. 1669/UL del Ministero dei Lavori Pubblici del 22 giugno 1989, esplicativa della stessa norma, al paragrafo 4.12 ribadisce che *"qualora l'altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta. Pertanto, il contributo è pari alla effettiva spesa residua non coperta da altri contributi specifici."*

16.2 Disciplina a valere su fondi regionali

Il regolamento sulle modalità e criteri per la concessione dei contributi, allegato al DPR n. 162 del 10 dicembre 2024, all'art. 8 c. 3 afferma che *"I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi o benefici fiscali (. . . omissis . . .) la cui somma non sia superiore alla spesa effettuata. In caso di cumulo, il contributo regionale, ovvero gli altri contributi o benefici fiscali, sono determinati sulla parte di spesa che rimane effettivamente a carico del beneficiario."*

Dal dettato normativo sopra riportato emerge che entrambi i canali contributivi permettono il cumulo con altri benefici, anche di natura fiscale, per cui in sede di rendiconto, i cittadini devono fornire al comune competente alcune precisazioni, come di seguito riportate.

Con riferimento al modello di rendicontazione di cui al modulo 4, i cittadini dichiarano se hanno già richiesto o ricevuto altri contributi o benefici fiscali al fine di rideterminare correttamente il contributo statale sulla spesa rimasta a carico, al netto delle ulteriori agevolazioni richieste o ricevute. In particolare, in caso di richiesta del contributo regionale ai sensi dell'art. 11 della LR 16/2022 il Comune provvederà a rideterminare quello statale solo se il primo è già stato concesso (è già stato adottato l'atto di trasferimento delle risorse da parte della Regione). In caso invece di richiesta di benefici fiscali, come ad esempio le detrazioni fiscali spalmate su dieci annualità, va considerata l'entità totale dei benefici che l'utente recupererà complessivamente (non solo quanto recuperato in quel momento) al fine della rideterminazione da parte del Comune, fatto salvo che il cittadino non rinunci formalmente al recupero delle annualità successive ovvero non provveda al loro ricalcolo tramite i centri di assistenza fiscale. In tal caso il Comune provvederà alla corretta rideterminazione.

Infine, si sottolinea che, nel periodo di tempo che intercorre tra la presentazione del modulo di rendicontazione e l'effettiva concessione del contributo statale, i cittadini sono tenuti a comunicare tempestivamente al Comune eventuali richieste o concessioni di altri contributi o benefici fiscali nel frattempo intervenuti, al fine della corretta rideterminazione del contributo da parte del Comune medesimo prima della liquidazione ai beneficiari.

16.3 Indicazioni sulla cumulabilità

La difficoltà nella determinazione della spesa ammessa su entrambi i canali emerge innanzitutto dalle differenti tempistiche di presentazione della domanda di contributo: per il contributo nazionale, infatti, la domanda va presentata prima di eseguire le opere, mentre per il contributo regionale la domanda è ammissibile solo ad opere eseguite e spese sostenute, corredata da fatture quietanzate.

Anche le tempistiche di liquidazione del contributo da parte del soggetto erogatore possono differire notevolmente. La L. 13/89 non fornisce specifiche sulle tempistiche dell'iter amministrativo, mentre la circolare n. 1669/UL del 1989 le affronta ai paragrafi 4.13 e 4.14: da qui emerge che non esiste alcuna tempistica perentoria a carico dello Stato per trasmettere i fondi di competenza di ciascuna Regione. Ad esempio, se un cittadino presenta la domanda a valere sulla L. 13/89 nel mese di marzo, dovrà sicuramente attendere oltre un anno, e nel corso di questo periodo è probabile che abbia realizzato gli interventi e gli sia anche già stato liquidato, qualora richiesto, il contributo regionale, che ha tempi di attesa per la liquidazione più brevi.

Inoltre, la contemporanea presenza di due procedimenti comporta, a livello istruttorio, un'attenzione particolare, sia da parte degli uffici regionali che di quelli comunali. L'amministrazione regionale, infatti, per garantire il rispetto della privacy non richiede dati personali oltre a quelli strettamente necessari alla programmazione e pianificazione degli interventi (vedi modulo 3), per cui nel caso il beneficiario faccia anche domanda di contributo regionale ai sensi dell'art. 11 della L.R. 16/2022, va attribuito, a cura del Comune, lo stesso codice univoco del beneficiario per entrambe le procedure.

Non si può definire a priori quale sia il canale contributivo che vede terminare prima l'iter amministrativo con la liquidazione del beneficio. Pertanto, col fine di semplificare le procedure in carico al cittadino e permettergli la possibilità di sfruttare le diverse agevolazioni, si ritiene opportuno che l'intero costo dell'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche sia imputato sul contributo che viene liquidato per primo (quello a valere sui fondi nazionali o quello sui fondi regionali), mentre in sede di richiesta di erogazione del secondo contributo (se richiesto) il cittadino segnalerà di aver già ottenuto l'altra linea contributiva e pertanto l'ammontare di spesa ritenuta ammissibile sarà rideterminata in base a quanto già stanziato a suo favore.

Alcuni esempi:

Caso 1 – assegnazione del contributo regionale prima del fondo statale.

Utente che presenta domanda per L. 13/89 per euro 8.000; il Comune protocolla e calcola il contributo spettante, in attesa del mese di marzo per l'invio cumulativo di tutte le istanze pervenute. Nel frattempo, l'utente esegue i lavori e con la documentazione di spesa per euro 8.000 fa domanda per il contributo regionale. Il Comune tiene traccia del fatto che la persona ha presentato domanda di contributo su entrambi i canali e barra la casellina in IOL che la persona ha richiesto anche il contributo statale. In tal caso la rideterminazione va eseguita solo con riferimento ad eventuali agevolazioni fiscali. Al momento dello scarico dei dati la Regione acquisisce l'istanza inserita dal Comune.

A seconda delle tempistiche stabilite nelle due discipline, qualora la Regione assegni per primo il contributo regionale, lo assegnerà in relazione all'importo ammissibile sopra evidenziato. Alla persona spettano pertanto 5.900 euro di contributo regionale; la spesa rimasta a carico del cittadino è quindi di euro 2.100. A seguito dell'assegnazione così avvenuta il Comune al momento di inviare, nel mese di marzo, la domanda della persona per il fondo statale, provvede a rideterminare preventivamente l'importo dovuto in relazione alla somma rimasta a carico. Nel caso specifico i 2.100 euro verranno coperti interamente con il contributo statale.

Caso 2 – assegnazione del fondo statale prima del contributo regionale.

Utente che presenta domanda per L. 13/89 per euro 10.000; il Comune protocolla e calcola il contributo spettante, in attesa del mese di marzo per l'invio cumulativo di tutte le istanze pervenute. Nel frattempo, l'utente esegue i lavori e con la documentazione di spesa per euro 10.000 fa domanda al Comune per il contributo regionale. Il Comune tiene traccia del fatto che la persona ha presentato domanda di contributo su entrambi i canali e barra la casellina in IOL che la persona ha richiesto anche il contributo statale. In tal caso la rideterminazione va eseguita solo con riferimento ad eventuali agevolazioni fiscali. Supponendo che il fabbisogno per il fondo statale venga inviato alla Regione e preso in carico dalla stessa prima dello scarico da IOL dell'istanza per il contributo regionale, la Regione assegnerà prima il Fondo statale e lo farà in relazione all'intero importo di 10.000 euro sopra evidenziato, per un contributo spettante di euro 4.436,71. La spesa rimasta a carico del cittadino è quindi di euro 5.563,29. A

seguito dell'assegnazione così avvenuta la Regione, acquisite le istanze regionali in IOL, al momento di assegnare il contributo regionale provvede a rideterminare l'importo a suo tempo inserito dal Comune, tenendo conto del contributo statale già percepito. Nel caso specifico alla persona spetteranno 5.168,99 euro.

Caso 3 – istanza per fondo statale con iter concluso prima di richiedere il contributo regionale.

Utente che presenta domanda per L13/89 per euro 12.000; il Comune protocolla e calcola il contributo spettante, in attesa del mese di marzo per l'invio cumulativo di tutte le istanze pervenute.

Prima che l'utente esegua i lavori o comunque presenti altra istanza, il Comune invia a marzo il fabbisogno per il fondo statale. La Regione assegna al Comune il relativo importo spettante alla persona per euro 4.936,71.

Successivamente la persona fa domanda al Comune per il contributo regionale su una spesa rimasta a carico di euro 7.063,29. Il Comune inserisce i relativi dati in IOL, barrando la casellina che la persona ha ottenuto il contributo statale. Al momento dello scarico dei dati la Regione acquisisce l'istanza inserita dal Comune già rideterminata a monte dallo stesso. Nel caso specifico alla persona spetteranno ulteriori 5.618,99 euro di contributo regionale.

17. Indicazioni per la fase transitoria

Come descritto nelle premesse al presente documento, solo ora sussiste una coincidenza temporale tra i finanziamenti ministeriali e l'annualità di riferimento, stante il fatto che l'amministrazione regionale, che ha dovuto "recuperare" in maniera retroattiva le domande presentate dai cittadini nelle annualità precedenti, non ha ancora terminato tale "recupero" per le annualità che vanno dal 2023 al 2025; l'attività di recupero sta continuando e sarà terminata entro l'anno corrente, parallelamente all'attività istruttoria sulle nuove istanze relative al 2026, sia facenti capo alla legge 13/1989, sia inerenti alla LR 16/2022.

Per quanto concerne i recuperi relativi al 2023 e al 2024 si procederà come fatto finora, chiedendo ai Comuni una conferma sugli importi che risultano rimasti a carico dei cittadini che hanno già beneficiato del contributo regionale in modo da calcolare il contributo spettante ai sensi della legge 13/1989 ovvero chiedendo ai Comuni di segnalare le persone che, avviato il procedimento ai sensi della LR 16/2022, non lo hanno proseguito per motivi vari ma che potrebbero rientrare nella disciplina della legge 13/1989.

Vi è tuttavia una criticità in relazione alle istanze presentate nel 2025. Fino al 2024, infatti, tutte le istanze sono state presentate ai sensi del "vecchio regolamento" di cui alla legge regionale 41/1996 (DPRReg. 137/2016), che prevedeva un iter basato su interventi non ancora effettuati e su spese non ancora sostenute, coincidente con quello della legge 13/1989. A decorrere dal 2025 è entrato invece in vigore il nuovo regolamento ai sensi della LR 16/2022 (DPRReg. 162/2024) che prevede invece un iter basato su presentazione di istanze su interventi già eseguiti e spese già sostenute.

Ciò significa che per le istanze presentate dal 1° gennaio 2025 con il nuovo iter non sarebbe consentito il recupero in conformità alla legge 13/1989.

Tuttavia, si ritiene opportuno stabilire una deroga che permetta in ogni caso, in via transitoria, una parità di trattamento con le persone che hanno presentato domanda fino al 2024, al fine di consentire il recupero delle istanze presentate dal 1° gennaio 2025 al 1° marzo 2026, anche se avviate a interventi già eseguiti e a spese già sostenute.

Si ritiene che la deroga trovi fondamento nelle seguenti motivazioni:

- perseguimento dell'interesse pubblico nel rispetto dei diritti delle persone con disabilità sanciti dalle normative nazionali e regionali;
- rispetto del principio di equità e parità di trattamento nei confronti dei cittadini;
- garanzia che i lavori eseguiti sono conformi alle normative edilizie vigenti, in quanto i comuni hanno eseguito i dovuti accertamenti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) del regolamento di cui al DPRReg. 162/2024.

L'annualità 2026 (a decorrere dal 2 marzo) rappresenta pertanto l'entrata a regime del procedimento ex legge 13/1989. Non saranno quindi più possibili "recuperi" al fondo nazionale per domande presentate esclusivamente ai sensi della LR 16/2022. Come già evidenziato in molte parti del presente documento, per poter fruire dei contributi ex legge 13/1989 il cittadino dovrà presentare la relativa istanza prima di eseguire i lavori.

Riferimenti

- **Regione Friuli Venezia Giulia**

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità

Servizio Area Welfare di Comunità

PEC: salute@certregione.fvg.it

Responsabile del procedimento: Ranieri Zuttion – Direttore di Servizio

Responsabile dell'istruttoria: Sergio Boscarol, tel. 040 3775584, sergio.boscarol@regione.fvg.it - titolare di posizione organizzativa

Referenti: Caterina Pennazzato - tel: 040 377 5543, caterina.pennazzato@regione.fvg.it

- **CRIBA - Centro Regionale d'Informazione su Barriere architettoniche e Accessibilità Friuli Venezia Giulia**

Sede Udine, via Gervasutta 48, 2° piano padiglione ex degenze

Orari da lunedì a venerdì 9,00 – 16,00, riceve in ufficio previo appuntamento

Contatti telefono 0432 – 174 51 61, e-mail criba@criba-fvg.it

Referenti: dott. Michele Franz, arch. Paola Pascoli

- **Discipline di riferimento**

1. Legge n. 13/1989 – normativa in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche e istituzione dei contributi a fondo perduto
2. Circolare del Ministero dei Lavori pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture) del 22/06/1989 - Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13
3. Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture) n. 236/1989 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche
4. Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 – Disciplina dell'imposta di bollo
5. Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
6. Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 – Disciplina dell'IVA
7. Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
8. Decreto Ministeriale n. 332/1999 - Prestazioni di assistenza protesica
9. Circolare Prot. PG/2007/53203 del 23/02/2007 - Circolare relativa alla gestione informatizzata delle domande di contributo di cui alla legge n. 13/89
10. Legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 - Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia. – Articolo 11 (*Accessibilità allo spazio aperto e costruito e barriere architettoniche*).
11. Regolamento attuativo di cui al Decreto del Presidente della Regione n. 162 del 10 dicembre 2024 - Regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16, per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni.
12. Circolare prot. 4438 del 7 gennaio 2025 - Circolare regolamento sulle modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16, per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle civili abitazioni.